

**III**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 1° febbraio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 14 febbraio 2023.

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica e proroga l'obbligatorietà generale a livello  
cantonale, al contratto collettivo di lavoro  
nel ramo del personale delle autorimesse**

del 1° febbraio 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;  
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**

I decreti del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997, del 14 febbraio 2006, del 30 aprile 2008, del 27 gennaio 2009 (BU n. 57/2009), del 26 maggio 2010 (BU n. 38/2010 e BU n.3/2012), del 25 gennaio 2011 (BU n. 7/2011), del 25 gennaio 2012 (BU n. 13/2012), del 12 giugno 2013 (BU n. 42/2013), del 17 dicembre 2013 (BU n. 6/2014), del 1° aprile 2015 (BU n. 20/2015), del 22 marzo 2016 (BU n. 25/2016), del 14 marzo 2017 (BU n. 19/2017), del 24 gennaio 2018 (BU n. 8/2018), del 13 marzo 2019 (BU n. 18/2019), del 22 gennaio 2020 (BU n. 11/2020) e del 3 marzo 2021 (BU n. 14/2021) che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo del personale delle autorimesse del Canton Ticino, sono modificati e prorogati fino al 30 giugno 2026.

**II**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo del personale delle autorimesse, allegate ai decreti del Consiglio di Stato citati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Art. 6** Disdetta

6.1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto:

- a) durante il periodo di prova:
  - per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
- b) dopo il periodo di prova e fino al 54° anno di età:
  - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel 1° anno di servizio;
  - per la fine di un mese con preavviso di due mesi, dal 2° al 9° anno di servizio;
  - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio.
- c) dopo il periodo di prova e dopo il compimento del 55° anno di età:
  - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel 1° anno di servizio;
  - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, dal 2° al 9° anno di servizio;
  - per la fine di un mese con preavviso di quattro mesi, a partire dal 10° anno di servizio.

6.2 Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal 1° anno fino al 5° anno compreso (...)
- b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;

(...)

6.3 Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese. (...)

**Art. 8** Doveri reciproci

Ogni lavoratore è tenuto:

(...)

8.2 ad eseguire secondo le indicazioni ricevute ed a regola d'arte, i lavori assegnati e i servizi richiesti;

8.3 ad avere cura degli autoveicoli, degli strumenti di lavoro, degli utensili, delle attrezzature e macchinari affidatigli;

8.4 a denunciare immediatamente eventuali danni o rotture constatati;

(...)

8.7 ad avvisare il più presto possibile il datore di lavoro qualora per malattia o altri motivi gravi fosse impedito di prestare il proprio lavoro;

- 8.8 a iniziare il lavoro all'ora stabilita e non abbandonarlo prima dell'orario prescritto:  
(...)
- 8.9 a presentarsi al lavoro sempre sobrio, lucido e quindi mai sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcolici o altre sostanze che ne limitano la concentrazione e la prontezza di riflessi, a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Sul posto di lavoro, conformemente ai disposti legali è proibito il consumo di alcool, stupefacenti o altre sostanze con effetti similari;
- 8.10 a trattare la clientela con modi urbani e cortesi;
- 8.11 a stendere con cura eventuali rapporti richiesti circa il lavoro prestato;
- 8.12 a mantenere il segreto professionale sia durante che dopo il rapporto di lavoro;
- 8.13 ad astenersi da qualsiasi atto che possa, direttamente o indirettamente, danneggiare materialmente o moralmente il datore di lavoro;
- 8.14 a presentarsi con abiti da lavoro puliti e in una tenuta decente.
- 8.15 ad astenersi dal lavoro professionale durante i periodi di riposo e le vacanze. (...) Le trasgressioni a questa disposizione saranno inoltre denunciate alla Commissione paritetica la quale, previa inchiesta e accertamento dell'infrazione, infliggerà al lavoratore una multa commisurata alla gravità del caso, secondo l'art. 36.4.2.
- 8.16 Il datore di lavoro è tenuto:  
(...)
- b) a trattare con correttezza i lavoratori e a dare loro indicazioni chiare e precise sui lavori da eseguire o sui servizi da prestare;
  - c) a redigere regolare inventario controfirmato dalle due parti per gli strumenti di lavoro, utensili e materiali consegnati al lavoratore e per il quale quest'ultimo deve rispondere in quanto non si tratti di usura normale;
  - d) a permettere, verso la fine della durata giornaliera del lavoro, i necessari lavori di riordino dei materiali e attrezzi;
  - e) a tenere a disposizione, nei locali di lavoro, una cassetta sanitaria contenente il materiale per i primi soccorsi;

Ai datori di lavoro che violano le norme contrattuali, la Commissione paritetica può infliggere pene pecuniarie commisurate alla gravità della trasgressione, secondo l'art. 36.4.1.

## C DURATA DEL LAVORO

### Art. 9 Durata del lavoro

- 9.1 La durata massima settimanale del lavoro è di 41.5 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell'amministrazione.

Sono previste le seguenti eccezioni:

- a) 47 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
- b) 45 ore per il coordinatore / la coordinatrice d'officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.

Il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. Sono ammesse eccezioni disciplinate dagli artt. 9.3, 10.1 e 10.2.

(...)

9.2 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere le:

- 9 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell'amministrazione
- 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
- 10 ore per il maestro meccanico, il coordinatore / la coordinatrice d'officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.

(...)

9.3 Le collaboratrici e i collaboratori amministrativi possono essere impiegate/i a sabati alterni per un massimo di due sabati al mese. Resta riservato che ai collaboratori vengono garantite le 36 ore consecutive di riposo.

9.4 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un'ora, di regola un'ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro.

9.5 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d'officina cessa al più tardi alle ore 17.00;

Art. 10 Chiusura delle officine

10.1 Le ditte si asterranno dall'occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 17.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Resta riservato che al lavoratore vengono garantite le 36 ore consecutive di riposo.

10.2 L'interruzione del lavoro può essere ridotta eccezionalmente a 36 ore consecutive, previa notifica alla Commissione paritetica, per 6 volte all'anno (3 volte in autunno e 3 volte in primavera nei periodi di cambio stagionale degli pneumatici)

Art. 11 Lavoro straordinario

11.1 Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata massima del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi:

- 25% per le ore straordinarie diurne;
- 50% per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per tutto il personale del reparto officina e gli impiegati di

commercio attivi nell'amministrazione e tra le 22.00 risp. le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori);

- 100% per le ore straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell'amministrazione effettuano tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua la domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio).

## D CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONI

### Art. 13 Classificazione del personale

I lavoratori e le lavoratrici si suddividono nelle seguenti categorie professionali, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:

- a) diplomato in economia aziendale nel settore dell'automobile EPS, maestro meccanico: meccanico con l'attestato federale di maestria;
- b) coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile AFP, capo meccanico: meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro;
- c) consulente del servizio clienti nel ramo dell'automobile AFP, ricezionista: chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un attestato federale di capacità quale meccanico d'auto, oppure quale impiegato d'ufficio o comprovata esperienza di 3 anni maturata in analoga funzione all'estero;
- d) meccanico diagnostico d'automobile AFP: specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell'apposito attestato federale professionale;
- e) meccatronico d'automobili AFC, meccanico d'automobili, elettricista elettronico per autoveicoli: lavoratore in possesso dell'attestato federale di capacità nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all'estero;
- f) meccanico di manutenzione per automobili AFC, riparatore d'automobili: lavoratore in possesso dell'attestato federale di capacità (con un tirocinio di 3 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all'estero;
- g) assistente di manutenzione per automobili CFP: lavoratore in possesso del certificato federale di formazione pratica quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) o comprovata esperienza di 2 anni maturata in analoga funzione all'estero;
- h) carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC;
- i) impiegato del commercio al dettaglio AFC, parti di ricambio e logistica, ambito specifico consulenza e/o gestione, commesso di vendita pezzi di ricambio:

lavoratore in possesso dell'attestato federale di capacità o con attestato federale di capacità di impiegato di commercio e pratica nel ramo;

- j) assistente del commercio al dettaglio CFP, parti di ricambio e logistica con certificato federale di formazione pratica, magazziniere comune, addetto al magazzino senza certificato;
- k) aiuti meccanico d'auto: lavoratore con formazione pratica nel ramo;
- l) addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico;
- m) addetto alla vendita di carburanti: personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio;
- n) giovani lavoratori: unicamente per assistente di manutenzione per automobili con CFP, assistente del commercio al dettaglio con CFP con meno di 19 anni di età (vedi art. 16);
- o) impiegato di commercio attivi nell'amministrazione, assistente di direzione, segretario, centralinista, disponente, contabile, aiuto contabile;
- p) apprendisti CFP e AFC: giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico d'automobili o veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, assistente di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, impiegato del commercio al dettaglio o assistente del commercio al dettaglio nel ramo dell'automobile o dei veicoli pesanti, impiegati di commercio al dettaglio CFP, impiegati di commercio al dettaglio AFC.
  - AFP Attestato federale professionale
  - AFC Attestato federale di capacità
  - CFP Certificato federale di formazione pratica
  - EPS Esami professionali superiori

Per dubbi circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per decisione. (...)

13.1 Tutti i lavoratori vengono retribuiti con stipendio mensile.

13.2 Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:

- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41.5 ore
- 203 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore.

Art. 16 Stipendi per giovani lavoratori

16.1 Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:

- fino a 19 anni all'80% del salario minimo della rispettiva categoria;
- fino a 20 anni al 90% del salario minimo della rispettiva categoria.

16.2 Lo scatto salariale ha effetto nel mese di compimento dell'età.

**Art. 21** Indennità di trasferta

Al lavoratore che deve eseguire lavori o prestare servizio fuori dall'azienda ed è impossibilitato a rientrare presso la stessa per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.00 per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, la ditta versa al lavoratore CHF 100.00 per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate per il viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.

Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF/km 0.70.

**Art. 22** Abiti da lavoro per il personale del reparto officina

Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.

**E** VACANZE, FESTIVI E CONGEDI**Art. 23** Vacanze

23.1 Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- a) 22 giorni all'anno;
- b) 25 giorni all'anno dopo 50 anni di età.

(...)

23.4 I 25 giorni sono accordati ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno del compimento.

(...)

23.6 Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.

(...)

23.8 Se un lavoratore si trova in vacanza in un periodo nel quale l'azienda rimane chiusa a seguito di un giorno festivo infrasettimanale parificato alle domeniche (vedi la lista dei giorni festivi), il datore di lavoro deve accordargli un giorno di congedo supplementare.

**Art. 25** Giorni festivi

25.1 Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.

Qualora uno di essi cade di sabato o di domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo non parificato alla domenica.

(...)

Art. 26 Assenze giustificate pagate

Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate:

- 1 settimana per il matrimonio;
- 3 giorni per il decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore;
- 1 giorno per il decesso di un fratello, sorella o suocero/a;
- 10 giorni per congedo paternità;
- 1 giorno in caso di trasloco, al massimo una volta all'anno;
- mezza giornata per l'ispezione militare; qualora l'ispezione militare dovesse richiedere l'assenza di un'intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata.

Art. 29 Assicurazione perdita di salario in caso di malattia

a) Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal o condizioni LCA equiparabili LAMal.

La copertura della perdita di salario deve corrispondere almeno all'80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.

b) Fino ad un differimento di 29 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all'80%), il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo stipulato, con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio effettivo totale; in caso contrario il datore di lavoro prenderà a suo carico la differenza.

c) Il datore di lavoro che stipula un'assicurazione con un differimento di 30 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all'80%), può suddividere il premio effettivo al 50% (50% datore di lavoro / 50% lavoratore).

d) Il differimento non può essere superiore a 30 giorni.

G PERFEZIONAMENTO

Art. 32 Perfezionamento e aggiornamento professionale

(...)

c) Previo accordo con il datore di lavoro, sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:

- 2 giornate all'anno di formazione per i diplomati in economia aziendale, i maestri meccanici, i coordinatori d'officina, i capi meccanici, i meccanici diagnostici, i consulenti del servizio clienti e i ricezionisti;

- 1 giornata all'anno per i meccatronici, i meccanici d'automobili, gli elettricisti elettronici per autoveicoli e gli impiegati di commercio attivi nell'amministrazione;

(...)

d) Il datore di lavoro può inoltre accordare congedi di formazione non pagati se corrispondono alle seguenti esigenze:

- corso preparatorio per qualifiche professionali come agli art. 33 e seguenti della Legge Federale sulla formazione professionale (LFPr) (un giorno alla settimana);
- corso preparatorio all'esame professionale superiore di diplomato / diplomata in economia aziendale (un giorno alla settimana).

#### 36.4.1 Sanzioni contro il datore di lavoro

- a) la diffida scritta;
- b) multa fino a CHF 50'000.00. Il valore massimo della multa, se la pretesa e/o la violazione è di ordine finanziario per un importo superiore ai CHF 50'000.00, potrà essere aumentata sino al valore dell'infrazione;

La sanzione e/o multa vanno fissate in modo da dissuadere il datore di lavoro dal contravvenire in futuro al CCL e terranno conto dei seguenti principi, non esaustivi, in modo cumulativo:

1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
2. violazione delle disposizioni non monetarie del CCL e delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
3. il fatto che il datore di lavoro, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
4. violazione delle singole disposizioni del CCL unica o ripetuta e sua gravità;
5. conformità dell'applicazione delle norme relative alla registrazione del tempo di lavoro;
6. dimensione dell'azienda;
7. eventuale reintegro salariale avvenuto.

In caso di recidiva, il valore delle multe potrà essere proporzionalmente aumentato e superare il tetto massimo di CHF 50'000.00.

## Appendice 1 - Salari minimi

(...)

Ai dipendenti, assoggettati al presente CCL, attivi già nel corso del mese di dicembre 2022, dovrà venire riconosciuto un aumento salariale del 2.5%, quale adeguamento al costo della vita.

<u>Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico</u>	accordo individuale *
<u>Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista</u>	accordo individuale **
<u>Meccanico diagnostico con AFP</u>	accordo individuale *

\* Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d'officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a 5'600.00 CHF.

Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell'aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.

In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.

\*\* Consulente servizio clienti, Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a 4'500.00 CHF.

### Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC

	Salario mensile minimo
1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'650.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 4'256.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'537.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF 4'578.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF 5'207.00

### Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili, tutti con AFC

1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'395.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 4'052.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'275.00

### Assistente di manutenzione per automobili con CFP

Dal 1° anno	CHF 3'306.00
Dal 1° gennaio 2024	CHF 3'406.00

Aiuto meccanico

Dal 1° anno	CHF	3'803.00
-------------	-----	----------

Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico

	CHF	3'767.00
--	-----	----------

Carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC

Si fa riferimento al contratto collettivo delle carrozzerie (regione Ticino)

Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio	CHF	3'481.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF	3'778.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF	3'945.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF	4'292.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF	4'544.00

Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere

1° anno	CHF	3'306.00
2° anno	CHF	3'778.00
3° anno	CHF	4'121.00

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno	CHF	3'847.00
2° anno	CHF	4'044.00

Impiegato di commercio

Impiegato generico o con CFP (...)	CHF	3'420.00
Impiegato operativo o con AFC (...)	CHF	3'700.00
Impiegato responsabile (...)	CHF	4'150.00

## Appendice 2 - Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

### Salari minimi (...):

(...)

- a) Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, meccatronico d'automobili AFC
- |                          |              |         |
|--------------------------|--------------|---------|
| nel 1° anno di tirocinio | CHF 620.00   | al mese |
| nel 2° anno di tirocinio | CHF 815.00   | al mese |
| nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'080.00 | al mese |
| nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'380.00 | al mese |
- b) Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC
- |                          |              |         |
|--------------------------|--------------|---------|
| nel 1° anno di tirocinio | CHF 620.00   | al mese |
| nel 2° anno di tirocinio | CHF 815.00   | al mese |
| nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'080.00 | al mese |

Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

(...)

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l'attestato federale di capacità quale meccatronico.

A dipendenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Anno di tirocinio quale Meccatronico	se completa la maturità professionale	se esonerato dalla cultura generale
nel 2° anno	CHF 948.00	1'106.00
nel 3° anno	CHF 1'243.00	1'474.00
nel 4° anno	CHF 1'474.00	1'789.00

### III

<sup>1</sup>L'obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.

<sup>2</sup>Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale hanno validità per tutte le imprese e parti d'impresa (datori di lavoro) che svolgono:

- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti, compresa la riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d'epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici su autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione in spazi annessi alle autofficine;
- lavaggio di autoveicoli leggeri e/o pesanti in spazi annessi alle autofficine;

<sup>3</sup>Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori, compresi gli apprendisti occupati nelle imprese e parti d'impresa (datori di lavoro) al punto precedente.

È escluso:

- a) il personale addetto unicamente alla vendita di veicoli e
- b) il personale addetto unicamente alle pulizie e alle manutenzioni degli stabili.

#### **IV**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 1 del contratto collettivo di lavoro.

#### **V**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 1° febbraio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 14 febbraio 2023.